



MINISTERO DELL'INTERNO

Supplemento straordinario n. 1/3

22 gennaio 2024

BOLLETTINO UFFICIALE

DEL

PERSONALE

SOMMARIO

Decreto dipartimentale n. 38 del 18 gennaio 2024. Bando del concorso interno, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la copertura di n. 1201 posti complessivi per l'accesso alla qualifica di capo squadra, di cui n. 1157 da generico, n. 23 da radioriparatore e di n. 21 posti per l'accesso alla qualifica di capo squadra AIB del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza 1° gennaio 2023.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

D.D. n. 38 del 18 gennaio 2024

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009, di equiparazione tra classi di lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, tecnici e liceali;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 27 ottobre 2020, n. 170, "Regolamento recante la disciplina delle modalità di accesso, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, alla qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;

VISTE le note a firma del Capo Dipartimento n. 1572 e n. 12651 datate rispettivamente 10 febbraio 2023 e 28 luglio 2023 e del Capo del Corpo datata 11 maggio 2022, con le quali è stato disposto, in ottemperanza a quanto indicato dall'A.G.I.D. (Agenzia per l'Italia Digitale) per l'attuazione del principio del once only, un processo di aggiornamento di tutte le banche dati relative i dati anagrafici, titoli di studio, brevetti e corsi di formazione professionali del personale appartenente al C.N.VV.F.

VISTA la nota n. 78152 del 29 dicembre 2023 con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha trasmesso le allegate tabelle riportanti i posti disponibili suddivisi per sede, che costituiscono parte integrante del presente bando di concorso per l'accesso alla qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, decorrenza 1° gennaio 2023;

RITENUTO opportuno prevedere in giorni venti i termini di presentazione delle domande anche al fine di ridurre i tempi di definizione della procedura per l'immissione in ruolo di capo squadra, figure essenziali per l'operatività del servizio;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DECRETA

Art. 1

Posti disponibili

E' indetta una procedura concorsuale, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la copertura di n. 1201 posti complessivi per l'accesso alla qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, di cui n. 1157 da generico e n. 23 da radioriparatore, e di n. 21 posti per l'accesso alla qualifica di capo squadra AIB nel ruolo ad esaurimento dei capi squadra e dei capi reparto AIB del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza 1° gennaio 2023. I posti disponibili per ciascuna sede sono indicati negli allegati prospetti numerici, che costituiscono parte integrante del presente bando.

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> ed è consultabile, anche, sul sito intranet <http://intranet.dipvvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 2

Requisiti

Per l'ammissione alla procedura concorsuale sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) possesso alla data del 31 dicembre 2022 della qualifica di vigile coordinatore per l'accesso alla qualifica di capo squadra generico e radioriparatore e di vigile coordinatore AIB per l'accesso alla qualifica di capo squadra AIB;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- b) non aver riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

Non è ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento la verifica dei requisiti per l'accesso e l'esclusione dal concorso con proprio decreto.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2022 e devono permanere al momento della riqualificazione.

Art. 3

Domanda di partecipazione

Il candidato dovrà produrre domanda di ammissione al concorso esclusivamente in via telematica attraverso il sistema SPID (sistema pubblico di identità digitale), utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile all'indirizzo <https://concorsionline.vigilfuoco.it>, seguendo le istruzioni ivi specificate.

La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>.

Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del termine utile, non permetterà più l'invio del modulo elettronico. In caso di più invii della domanda di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

partecipazione, entro il termine perentorio, verrà presa in considerazione quella inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente annullate.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopraindicato non saranno prese in considerazione.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>, nella sezione concorsi interni nella pagina dedicata al concorso in oggetto. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Nella domanda il candidato deve dichiarare con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, quanto segue:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e sede di appartenenza;
- d) di possedere alla data del 31 dicembre 2022 la qualifica di vigile coordinatore, precisando di essere eventualmente personale specialista radioriparatore, oppure di vigile coordinatore AIB;
- e) non aver riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- f) non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- g) il personale appartenente al ruolo ad esaurimento AIB dovrà indicare nella domanda di partecipazione anche i corsi autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purché in materie attinenti all'attività istituzionale della qualifica a concorso;

La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'amministrazione.

Art. 4

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento. E' composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente con qualifica non inferiore a dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da tre componenti appartenenti ad un ruolo non inferiore a quello degli ispettori antincendi. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, sono nominati i relativi supplenti.

Art. 5

Titoli e punteggi

La commissione esaminatrice valuta l'anzianità di effettivo servizio nonché i seguenti titoli (acquisiti automaticamente in domanda dal sistema informatico): corsi di formazione e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

aggiornamento professionale, titoli di studio, in base alle categorie e ai punteggi indicati nei commi seguenti del presente articolo. I titoli, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2022.

Al fine della valutazione di titoli sarà valutato solo ed esclusivamente quanto dichiarato nel format on-line negli appositi spazi previsti e flaggando le voci di interesse; pertanto eventuale ulteriore documentazione presentata non sarà considerata e valutata.

Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 1,50 punti. Il medesimo punteggio è attribuito per il personale specialista radioriparatore a ciascun anno di effettivo servizio in qualità di specialista mentre al periodo di servizio in qualità di non specialista è attribuito un punteggio di 0,75 punti all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Inoltre, sono valutati per il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento AIB, oltre agli anni di anzianità di servizio posseduta nel ruolo speciale ad esaurimento dei vigili del fuoco AIB, anche quelli maturati nell'amministrazione di provenienza.

I corsi di formazione e aggiornamento professionale ammessi a valutazione sono quelli autorizzati dall'amministrazione, frequentati con profitto. Non sono ammessi a valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di 36 ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente paragrafo pari a punti 4,00. Nel caso in cui la durata dei corsi ammessi a valutazione non sia multiplo esatto di 36 ore, si procede ad arrotondamento per difetto. Sono esclusi dalla valutazione il corso di formazione per allievi vigili del fuoco e i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialità aeronaviganti e delle specialità nautiche e dei sommozzatori. Inoltre, per il personale appartenente al ruolo ad esaurimento AIB, oltre ai corsi di formazione e aggiornamento professionale autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, sono ammessi a valutazione anche quelli autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purché in materie attinenti all'attività istituzionale della qualifica a concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Sono ammessi a valutazione i titoli di studio di seguito indicati:

- a) diploma di qualifica professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata triennale negli ambiti professionali edilizia e costruzioni, meccanica, impiantistica, agraria, lavorazioni del legno, produzioni chimiche, elettronica e telecomunicazioni, trasporto e logistica: 0,75 punti;
- b) diploma professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale nei medesimi ambiti professionali di cui alla lettera a): 1,00 punti;
- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 1,50 punti;
- d) laurea in architettura, ingegneria, scienze biologiche (L-13), scienze geologiche (L-34), scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25), scienze e tecnologie chimiche (L-27): 2,50 punti;
- e) laurea universitaria diversa da quelle indicate alla lettera d): 1,75 punti;
- f) laurea magistrale in architettura, ingegneria, biologia (LM-6), scienze chimiche (LM-54), scienze e tecnologie agrarie (LM-69), scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73), scienze e tecnologie geologiche (LM-74): 3,00 punti;
- g) laurea magistrale diversa da quelle indicate alla lettera f): 2,00 punti.

I titoli di studio ammessi a valutazione sono rilasciati da istituzioni scolastiche o universitarie pubbliche o private paritarie, nonché dalle Regioni per quanto riguarda i titoli di istruzione e formazione professionale di cui alle lettere a) e b). Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero, se legalmente riconosciuti. Per la corrispondenza dei diplomi liceali, dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano rispettivamente la tabella di confluenza di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e le tabelle di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e all'allegato C al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Per l'equiparazione delle classi di laurea, dei diplomi di lauree di vecchio ordinamento, delle lauree specialistiche e di quelle magistrali si applicano i



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009. I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che da luogo al punteggio più elevato nell'ambito del medesimo percorso di istruzione, fino a un massimo di 4,00 punti.

Art. 6

Graduatoria di ammissione al corso di formazione professionale e scelta della sede

La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio riportato per i titoli indicati all'articolo 5, la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale. A parità di punteggio si applicano i seguenti criteri nell'ordine: anzianità di qualifica, anzianità di servizio e maggiore età anagrafica. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale è approvata con decreto del Capo Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

Sulla base della graduatoria di cui al paragrafo precedente, accede al corso di formazione un numero di candidati pari a quello dei posti messi a concorso. La predetta graduatoria determina l'ordine della scelta delle sedi di assegnazione da parte di coloro che conseguono la nomina a capo squadra. I posti disponibili sono riservati ai capi squadra che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio. Nel caso in cui il numero dei posti resi disponibili in una determinata sede sia inferiore rispetto al numero dei promossi capo squadra provenienti da quella medesima sede, tali posti sono attribuiti ai riservatari seguendo l'ordine della graduatoria di accesso al corso. Il personale specialista radioriparatore può scegliere unicamente le sedi ove operano i nuclei telecomunicazioni, nel limite dei posti indicati nel presente bando per ciascun nucleo.

Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i posti non coperti sono considerati disponibili e sono attribuiti con le successive procedure concorsuali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 7

Corso di formazione professionale

Il corso di formazione professionale si svolge presso le sedi individuate dal Direttore Centrale per la Formazione.

Il programma didattico e le materie del corso sono disciplinati da apposito decreto del Direttore Centrale per la Formazione prima dell'inizio del corso stesso.

L'eventuale dimissione o espulsione dei candidati dal corso di formazione professionale è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

I candidati assenti giustificati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e dell'articolo 8 del bando di concorso sono ammessi a partecipare di diritto ad un ulteriore corso successivo o all'esame finale al riconoscimento della idoneità psico-fisica.

Pertanto, l'ulteriore assenza al corso successivo o all'esame finale, anche se giustificata, determina la mancata promozione con la medesima decorrenza giuridica.

Art. 8

Esame finale

La procedura concorsuale si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie del corso di formazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore Centrale per l'Amministrazione Generale.

La prova è valutata in centesimi. La commissione esaminatrice attribuisce ai candidati un punteggio massimo pari a 100/100. L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 60/100.

I candidati che non si presentano all'esame finale, salvi i casi di assenza per malattia, ovvero per maternità o altro legittimo impedimento, sono considerati rinunciatari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 9

Graduatoria finale

La graduatoria del concorso è redatta sulla base del punteggio riportato nell'esame finale, di cui all'articolo 8, e determina la posizione in ruolo nella qualifica di capo squadra. A parità di punteggio si applicano i seguenti criteri nell'ordine: anzianità di qualifica, anzianità di servizio e maggiore età anagrafica.

La graduatoria di cui al paragrafo precedente è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale <http://www.vigilfuoco.it> ed è consultabile anche sul sito intranet <http://intranet.dipvvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria finale nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione della procedura concorsuale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili.

L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Via Cavour 5 – 00184 Roma. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 11

Accesso agli atti

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il responsabile del procedimento concorsuale è il Dirigente dell'Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso della Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale.

Art. 12

Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia e le altre disposizioni specifiche di settore vigenti al momento della pubblicazione del bando.

Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

IL CAPO DIPARTIMENTO
f.to Franceschelli

CS NON SPECIALISTI

SEDE SERVIZIO	Ufficio	POSTI
AGRIGENTO	Lampedusa	11
ALESSANDRIA	Comando	13
ANCONA	Comando	9
AREZZO	Comando	4
ASTI	Comando	11
BARI	Comando	4
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Comando	14
BELLUNO	Comando	13
BERGAMO	Comando	10
BIELLA	Comando	10
BOLOGNA	Dir. Regionale	3
BOLOGNA	Comando	31
BRESCIA	Comando	27
BRINDISI	Comando	5
CAGLIARI	Dir. Regionale	2
CALTANISSETTA	Comando	9
CATANIA	Comando	26
CATANZARO	Comando	10
COMO	Comando	33
CROTONE	Comando	34
CUNEO	Comando	7
ENNA	Comando	2
FERMO	Comando	21
FERRARA	Comando	3
FIRENZE	Dir. Regionale	2
FIRENZE	Comando	14
GENOVA	Comando	15
GORIZIA	Comando	18
IMPERIA	Comando	9
ISERNIA	Comando	2
LECCO	Comando	14
LODI	Comando	16
MACERATA	Comando	9
MANTOVA	Comando	21
MASSA CARRARA	Comando	6
MESSINA	Lipari	5
MILANO	Comando	84
MODENA	Comando	13
MONZA E BRIANZA	Comando	32
NOVARA	Comando	21



OK
Jelly

SEDE SERVIZIO	Ufficio	POSTI
ORISTANO	Comando	9
PARMA	Comando	27
PAVIA	Comando	25
PERUGIA	Dir. Regionale	2
PERUGIA	Comando	14
PESARO E URBINO	Comando	9
PIACENZA	Comando	25
PISTOIA	Comando	18
PORDENONE	Comando	10
POTENZA	Comando	12
PRATO	Comando	9
RAVENNA	Comando	4
REGGIO EMILIA	Comando	17
RIETI	Comando	4
RIMINI	Comando	4
ROMA	Comando	31
SASSARI	Comando	28
SAVONA	Comando	16
SIENA	Comando	12
SIRACUSA	Comando	3
SONDRIO	Comando	5
TORINO	Comando	82
TREVISO	Comando	11
UDINE	Comando	11
VARESE	Comando	52
VENEZIA	Comando	25
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Comando	7
VERCELLI	Comando	33
VERONA	Comando	13
VIBO VALENTIA	Comando	30
VICENZA	Comando	16

CS Radioriparatori

SEDE SERVIZIO	UFFICIO	POSTI
BARI	Comando	1
BOLOGNA	Comando	2
CAMPOBASSO	Comando	3
FIRENZE	Comando	1
GENOVA	Comando	2
L'AQUILA	Comando	2
MACERATA	Comando	1
MILANO	Comando	2
NAPOLI	Comando	2
PALERMO	Comando	1
REGGIO CALABRIA	Comando	2
SASSARI	Comando	1
TORINO	Comando	3



OK
Dun

CS AIB

SEDE SERVIZIO	UFFICIO	POSTI
ANCONA	Dir.ne Reg. Marche	3
CAGLIARI	Dir.ne Reg. Sardegna	1
CAMPOBASSO	Dir.ne Reg. Molise	2
CATANZARO	Dir.ne Reg. Calabria	2
FIRENZE	Dir.ne Reg. Toscana	1
GENOVA	Dir.ne Reg. Liguria	2
L'AQUILA	Dir.ne Reg. Abruzzo	1
MILANO	Dir.ne Reg. Lombardia	1
PADOVA	Dir.ne Interr. Veneto e T.A.A.	2
PALERMO	Dir.ne Reg. Sicilia	1
ROMA	DCESTAB	1
TORINO	Dir.ne Reg. Piemonte	2
TRIESTE	Dir.ne Reg. Friuli	2



OK
